

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso Potabile, dal bacino tributario del torrente Sessera (sorgenti, subalveo e falda freatica) nei Comuni di PORTULA, PRAY e CAPRILE assentita a "CORDAR VALSESIA S.p.A" con D.D. n° 1.109 del 20.10.2017. PRATICA PROVINCIALE n° PRAY10.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1109 del 20.10.2017

IL DIRIGENTE DI AREA

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 3.07.2017 dal Sig. Paolo CROSO, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Cordar Valsesia SpA, relativo alle derivazioni d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà anche l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge. Di assentire ai sensi del DPGR 5 marzo 2001 n° 4/R nonché ai sensi dell'art. 31 comma 5 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società Cordar Valsesia Spa (codice fiscale 01271960021), con sede in Serravalle Sesia (VC), Regione Partite S.S. 209, la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 13,20 ed un volume massimo annuo di metri cubi 285.000 d'acqua da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Sessera, ubicate in territorio dei Comuni di Caprile, Portula e Pray Biellese, ad uso potabile (gestione del servizio idrico integrato per conto del Comune di Pray), (omissis). Di accordare la concessione preferenziale indicata al precedente punto 2 del presente dispositivo, secondo quanto disposto dal DPGR 5 marzo 2001 n° 4/R, a decorrere dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del DPR 18 febbraio 1999 n° 238 e per un ulteriore periodo di anni 30, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis). Di assentire, ancora, ai sensi degli artt. 27 comma 2 e 31 comma 5 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R nonché ai sensi della LR 30 aprile 1996 n° 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Soc. Cordar Valsesia Spa (omissis), le varianti alla concessione preferenziale sopra assentita (parziale modifica nel numero e nelle caratteristiche delle opere di presa dell'acqua rispetto all'originaria domanda) per continuare a derivare una portata massima istantanea invariata di litri al secondo 13,20 ed un volume massimo annuo invariato di metri cubi 285.000 d'acqua pubblica da 14 sorgenti tributarie del bacino del torrente Sessera, 4 derivazioni subalvee dai rii Valberca e Caneglio ed 1 pozzo emungente da falda freatica, sempre in territorio dei Comuni di Caprile, Portula e Pray, ad uso potabile (omissis). Di accordare, inoltre, le varianti su indicate a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso e fino alla data di scadenza della concessione preferenziale stabilita al precedente punto 3, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale

Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.748 di Rep. del 03 luglio 2017

**ART. – 10 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze dei Sindaci dei Comuni di Caprile, Portula e Pray, entro i cui territori ricadono le rispettive opere di presa dell'acqua.

La qualità dell'acqua fornita al consumo umano dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n° 31, come modificato ed integrato con D.Lgs 2 febbraio 2002 n° 27, a condizione che l'acqua sia sottoposta a preventivo e idoneo trattamento di disinfezione ed a periodici controlli analitici di potabilità, i quali dovranno essere effettuati tramite la competente Autorità Sanitaria, con cadenza non inferiore a quattro prelievi annuali. Entro novanta giorni a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare il concessionario, ove non vi abbia già provveduto in precedenza, è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna di ciascuna opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità concedente. Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge. (Omissis).

Il Responsabile del Servizio

Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche  
Dr. Graziano STEVANIN